

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Sentenza – Revocazione – Per errore di fatto – Ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. – Presupposti necessari affinché esso sussista – Individuazione.**

**Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2023, n. 3751**

*“[...] Per aversi errore di fatto revocatorio e, conseguente, «abbaglio dei sensi» del giudice devono, quindi, sussistere, contestualmente, tre requisiti: i) l’attinenza dell’errore a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; ii) la «pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale» di atti ritualmente prodotti nel giudizio, «la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato»; iii) la valenza decisiva dell’errore sulla decisione, essendo necessario che vi sia «un rapporto di causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa» [...]. Devono, invece, ritenersi vizi logici, e dunque errori di diritto, quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali [...]”.*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il Cons. Vincenzo Lopilato, uditi per le parti gli avvocati e viste le conclusioni delle parti come da verbale.

**FATTO**

1. – I signori Ferone Roberto, Leonetti Carmela, Vitale Giuseppina e Di Micco Angela hanno impugnato, in qualità di confinanti, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, il permesso di costruire del 27 aprile 2010, n. 24, rilasciato alla sig.ra Corso Francesca.

Tale permesso prevedeva la demolizione e la ricostruzione di un edificio adibito ad abitazione con sagoma diversa da quella preesistente. In particolare, tra i motivi proposti, è stata dedotta la violazione dell’art. 5 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale, che prevede – in presenza di una nuova costruzione, quale deve ritenersi quella in esame per il mutamento della sagoma – il rispetto di determinate distanze.

Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche il permesso di costruire in variante 24 settembre 2013, n. 142, rilevando che – essendo stato rilasciato successivamente alla modifica dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ad opera del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha eliminato il limite del rispetto della sagoma – l’intervento effettuato dovrebbe essere

qualificato di “ristrutturazione edilizia”. Ne consegue che, alla luce di tale qualificazione, avrebbe dovuto trovare applicazione il limite del rispetto delle distanze preesistenti previsto dall’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dall’art. 5 delle norme tecniche di attuazione.

2.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 21 gennaio 2014, n. 459, ha rigettato il ricorso, per i motivi riportati nella parte in diritto.

3.- I ricorrenti di primo grado hanno impugnato tale sentenza e il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 17 novembre 2021, n. 7662, ha accolto il ricorso, per i motivi riportati nella parte in diritto.

4.- La sig.ra Corso, resistente nel giudizio di appello, ha proposto ricorso per revocazione, per i motivi riportati nella parte in diritto.

5.- Le parti intimare non si sono costituite in giudizio.

6.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 9 marzo 2023.

#### DIRITTO

1.- La questione posta all’esame della Sezione attiene all’ammissibilità e fondatezza del ricorso per revocazione indicato nella parte in fatto.

2.- Il ricorso è inammissibile.

3.- Con un unico motivo si assume che la sentenza sarebbe viziata da errore revocatorio, in quanto avrebbe ritenuto applicabile la normativa sopravvenuta di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, basandosi «*su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa: i provvedimenti e la normativa considerata al fine di giungere all’indicata qualificazione dell’intervento edilizio (ristrutturazione) sono intervenuti successivamente all’adozione del permesso di costruire n. 24 del 27 aprile 2010*».

Il motivo, a prescindere dalla sua genericità, non è fondato.

Con riferimento alla disciplina della revocazione, l’art. 106 cod. proc. amm. stabilisce che «*le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile*».

L’art. 395 cod. proc. civ. prevede, al numero 4, che le sentenze possono essere impuginate per revocazione, tra l’altro, se «*la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è tale errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare*».

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l'istituto della revocazione sia un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio (Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2014, n. 1334).

Per aversi errore di fatto revocatorio e, conseguente, «*abbaglio dei sensi*» del giudice devono, quindi, sussistere, contestualmente, tre requisiti: i) l'attinenza dell'errore a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; ii) la «*pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale*» di atti ritualmente prodotti nel giudizio, «*la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato*»; iii) la valenza decisiva dell'errore sulla decisione, essendo necessario che vi sia «*un rapporto di causalità tra l'erronea supposizione e la pronuncia stessa*» (Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 503; da ultimo, Cons. Stato, sez. IV; 28 febbraio 2023, n. 2038). Devono, invece, ritenersi vizi logici, e dunque errori di diritto, quelli consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali (Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4987; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599).

In definitiva, «*mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale*», esso non ricorre, tra l'altro, «*nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali*», che può dare luogo «*se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione*» (Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1; Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2019, n. 1049).

Con riferimento alla disciplina sostanziale che rileva in questa sede, l'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 prevede che «*le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti*».

Nella fattispecie concreta, il Tribunale amministrativo, con sentenza 21 gennaio 2014, n. 459, ha rigettato il ricorso.

In particolare, nell'analizzare la censura relativa alla distanza tra le costruzioni, il Tar ha premesso che il permesso di costruire in variante n. 143 del 2013 si sarebbe limitato a prevedere la

trasformazione del terzo piano dell'edificio A in lastrico solare mediante la demolizione di opere già costruite. Ne consegue, per la irrilevanza di tale trasformazione, che occorre avere riguardo alla normativa esistente al momento del rilascio del permesso di costruire nel 2010 e non a quella del 2013 vigente al momento dell'adozione del permesso di costruire in variante.

Svolta questa premessa, il Tar affermato, in primo luogo, che si tratta di un intervento di “nuova costruzione” e non di “ristrutturazione edilizia”, che presupporrebbe, alla luce della normativa vigente al 2010, che la sagoma dell'edificio non venga modificata.

In secondo luogo, si è affermato che tale intervento in zona “A” è espressamente ammesso dall'art. 5 delle norme di attuazione, il quale non contrasta con quanto disposto dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, *«non essendo vero che quest'ultimo, di per sé, non consentirebbe nuove costruzione in zona “A”»*.

Alla luce di tali argomentazioni, si è concluso affermando che – venendo in rilievo una “nuova costruzione” realizzata in zona “A” – non si applica la regola sulla conservazione delle distanze preesistenti, che è prevista dal suddetto art. 5 e dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 soltanto per gli interventi di “ristrutturazione edilizia”.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.7662 del 2021, ha riformato sul punto la sentenza impugnata.

Si è contestata la premessa del Tar, affermandosi che l'intervento edilizio ha avuto carattere unitario in quanto *«ha assunto i suoi caratteri definitivi»* soltanto all'esito del rilascio del secondo permesso di costruire n. 142 del 2013, avendo le varianti *«interessato un profilo progettuale, quello dei sottotetti, tutt'altro che marginale»*. Ne consegue, per la rilevanza della trasformazione, che si applica la normativa sopravvenuta posta dal decreto-legge n. 69 del 2013 vigente al momento della variante, con conseguente possibilità che l'intervento edilizio comporti la modifica della sagoma.

Svolta questa premessa, il Consiglio di Stato ha basato la propria decisione di accoglimento dell'appello su due autonome ragioni.

In primo luogo, si è affermato che l'intervento deve qualificarsi non di “nuova costruzione” ma di “ristrutturazione edilizia”, ammessa dalla normativa del 2013 anche quando l'intervento edilizio contempli la modifica della sagoma. Si è ritenuto, pertanto, applicabile l'art. 9, comma 1, del citato decreto ministeriale, che impone, in presenza di tale tipologia di interventi, il rispetto della regola delle distanze preesistenti.

In secondo luogo, si è ritenuto che, pur ritenendo l'intervento di “nuova costruzione”, come fatto dal Tar, lo stesso non è comunque ammesso in zona A.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso è inammissibile per due autonomi motivi.

In primo luogo, la questione posta è stata una questione controversa su cui il Consiglio di Stato, come risulta da quanto sopra riportato, si è pronunciato in modo espresso, effettuando una valutazione giuridica che non può essere oggetto di nuova contestazione in questa sede. In particolare, si è affermato che, dovendo l'intervento edilizio essere considerato nella sua globalità alla luce della variante del 2013, si applica la nuova normativa del 2013, che ha consentito il cambio di sagoma, con conseguente qualificazione dell'intervento come di "ristrutturazione edilizia" e rispetto delle distanze preesistenti.

In secondo luogo, la riforma della sentenza si è anche basata su una ulteriore autonoma valutazione – la non ammissibilità dell'intervento in zona A – che sarebbe di per sé sufficiente a sorreggere la motivazione, con conseguente irrilevanza del dedotto vizio revocatorio.

4.- In mancanza di costituzione delle parti non occorre pronunciarsi sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe sull'appello.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL SEGRETARIO

---